

REPUBBLICA ITALIANA

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 15/09/2015 al n. 118604, con la quale il Sig. Billitteri Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 22/01/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 139249 del 18/12/2018 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, tra gli altri, che il Sig. Billitteri Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 22/01/2019;
- VISTA la nota prot. n. 861 del 14/01/2019 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 6110 del 16/01/2019 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/02/2019;
- VISTO il DA n. 461 del 24/10/1986, registrato alla Corte dei Conti il 09/12/1986, reg. n. 12, fgl n. 127, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza giuridica ed economica 01/06/1985 nella qualifica di Commesso;
- VISTO il DDR n. 1528 del 05/02/1997, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 24/03/1997 al n. 2058, con il quale al Sig. Billitteri Giuseppe sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 3 e giorni 25;
- VISTO il DDS n. 3221 del 10/07/2006, vistato dalla competente Ragioneria centrale il 16/08/2006 al n. 874, con il quale il Sig. Billitteri Giuseppe, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "B" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il Foglio di congedo illimitato dell'Aeronautica Militare di Trapani dal quale risulta che il Sig. Billitteri Giuseppe ha svolto servizio di leva dal 03/01/1978 al 30/12/1978;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Billitteri Giuseppe a decorrere dal 31/01/2019 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/01/2019	33	8	0
Servizio riconosciuto (DDR n. 1528 del 05/02/1997)	5	3	25
Servizio militare dal 03/01/1978 al 30/12/1978)	0	11	28
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	11	23

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/02/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. BILLITTERI GIUSEPPE, nato a xxxxxxxxxxxx l'xxxxxxxx, categoria "B" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 21 GEN 2019



LE DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia